



DCA - SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

SGa 24_744 - G08169

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, A COPERTURA DEI RISCHI PROPERTY - ALL RISKS, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, PER UN PERIODO DI 3 (TRE) ANNI E OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI.

Lotto 1 CIG B2863F818F

Lotto 2 CIG B2863F9262

Lotto 3 CIG B2863FA335

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 1

D1. Si pone il seguente quesito: "La Vs. disponibilità a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima."

R1. Si precisa che il capitolato relativo al lotto 3 (Rc Patrimoniale) contiene la clausola esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali all'art. 25. Si conferma che nelle polizze che verranno stipulate con riguardo ai lotti 1 e 2 (All risk e RCT/O) verranno inserite analoghe clausole di esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali.

D2) Si pone il seguente quesito: "La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per Area Specifica si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati."



R2. Si conferma che il capitolato relativo al lotto 3 Rc Patrimoniale contiene la clausola "Territorial Exclusion Clause" all'art. 25.

D3. Si pone il seguente quesito: "Chiediamo se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa."

D3. Si precisa che l'Università non ha rappresentanze, interessi commerciali, società controllate/partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

D4. Si pone il seguente quesito: "Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber.

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza."

R4. Il capitolato della polizza del lotto 2 non prevede la clausola di esclusione cyber; tuttavia, l'Ateneo è disposto a prevedere una clausola del seguente tenore:

"Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

- utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;

- riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;

- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

- computer hacking;

- computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);

- funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

- danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);



- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)."

D5) Si pone il seguente quesito: "Si chiede di indicare il Premio e l'assicuratore in corso per ciascun lotto posto a gara."

R5. Con riguardo a quanto richiesto, si riporta quanto indicato per ciascun Lotto nel Disciplinare di gara a pag. 16, paragrafo "9BIS. INFORMAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI ASSICURATIVI E AL CONTRATTO BROKER VIGENTI", non soggetti a regolazione:

- Lotto 1 all risk property, premio annuo lordo € 283.540,00, assicuratore Unipolsai;
- Lotto 2 RCT, premio annuo lordo € 128.500,00, assicuratore Unipolsai. Si precisa che l'aumento dell'importo da € 108.000,00 (indicato a pag. 16 del Disciplinare di gara, paragrafo "9BIS. INFORMAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI ASSICURATIVI E AL CONTRATTO BROKER VIGENTI") ad € 128.500,00 è dovuto a due appendici autorizzate successivamente alla stipulazione dei contratti assicurativi, che hanno un costo annuo di € 500,00 (mezzi agricoli non targati, pagamento a carico dell'azienda agraria Menozzi) e di € 20.000,00 (specializzandi radioesposti).
- Lotto 3 Rc Patrimoniale, premio annuo lordo € 20.171,40, assicuratore Llyod's.

D6. Si pone il seguente quesito: "Con riferimento alla presente procedura, in relazione al lotto n. 1 All Risks Property, Vi chiediamo volerci fornire l'elenco degli immobili, riportante il dettaglio dei singoli valori assicurati e delle singole ubicazioni."

R6. Con riguardo a quanto richiesto, si allega al presente chiarimento un file pdf contenente l'elenco degli immobili con la specifica dell'ubicazione e della consistenza.

Si precisa che i dati riportati nell'elenco allegato potranno essere utilizzati unicamente ai fini della determinazione della quotazione, come tali devono considerarsi meramente indicativi. Pertanto, eventuali difformità sia di valori (e superfici) che di individuazione ed elencazione degli immobili stessi che in futuro dovessero rilevarsi rispetto all'elenco fornito ai fini della presente procedura non potranno in alcun modo essere invocati nell'esecuzione del contratto assicurativo. Peraltro, anche le destinazioni potrebbero subire sostanziali modificazioni. Si conferma quindi che tale elenco non potrà in alcun modo considerarsi parte integrante del capitolato di polizza e del relativo contratto che verrà stipulato.

D7. Si pongono i seguenti quesiti: "Con riferimento al lotto 1 All risks, richiediamo quanto segue:

1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente esclusione Cyber:

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati



posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi."

R7. Si conferma che nel capitolato della polizza del lotto 1 (all risk) verrà inserita la seguente clausola:

"CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;



- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

D8. Si pone il seguente quesito: "Con riferimento al Lotto 1 All risks, si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente esclusione Malattie trasmissibili:

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati."

R8. Si conferma che nel capitolato della polizza del lotto 1 (all risk) verrà inserita la seguente clausola:
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.



Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;*
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi,*
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.*
- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.*

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

D9. Si pone il seguente quesito: "Con riferimento al Lotto 1 All risks, si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, l'inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale:

Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:

Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme)."

R9. Si precisa che le polizze stipulate per tutti i lotti conterranno la clausola OFAC - Sanzioni Internazionali, inoltre il capitolato relativo al lotto 1 (all risk) contiene l'esclusione per danni cagionati da atti di guerra.

D10. Si pone il seguente quesito: "Si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, l'inserimento della seguente clausola SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI:

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

R10. Si rinvia alle risposte R1, fornita relativamente al quesito D1, ed R9, fornita relativamente al quesito D9, del presente documento.

D11. Si pone il seguente quesito: "Si chiede la possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l'art. 2 di pagina 13, punto 2.1, come segue:

causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, *sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni*, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi."



R11. *Si precisa che la modifica richiesta (evidenziata in corsivo) non può essere accolta in quanto limita la portata delle garanzie.*

D12. Si pone il seguente quesito: "Si chiede, con riferimento al lotto 1 (all risk), la conferma che tra le Partite assicurate di pagina 19 non siano comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati."

R12. *Si conferma che tra le partite assicurate sono comprese le linee aeree di trasmissione e distribuzione di pertinenza dei fabbricati assicurati.*

D13. Si pone il seguente quesito: "Si chiede conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura."

R13. *Si conferma che la prevalenza del patrimonio immobiliare è incombustibile.*

D14. Si pone il seguente quesito: "Si chiede di indicare il premio annuo lordo e l'assicuratore in corso."

R14. *Si rinvia alla risposta R5, fornita relativamente al quesito D5, del presente documento.*

D15. Si pone il seguente quesito: "Si chiede di fornire l'Elenco fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq, possibilmente in formato excel."

R15. *Si rinvia alla risposta R6, fornita relativamente al quesito D6, del presente documento.*

D16. Si pone il seguente quesito: "Si chiede di indicare la percentuale di Remunerazione broker %."

R16. *Si precisa che la remunerazione del broker è fissata nella misura del 4,5% sui premi imponibili, come indicato a pag. 18 del Disciplinare di gara, paragrafo "9BIS. INFORMAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI ASSICURATIVI E AL CONTRATTO BROKER VIGENTI". Inoltre, come altresì riportato nel predetto paragrafo del Disciplinare di gara, si precisa che il contratto del broker scadrà il 31.5.25 e che l'Amministrazione si è riservata l'opzione di rinnovo alle stesse condizioni fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.*

D17. Si pone il seguente quesito: "Ci riferiamo alla presentazione del DGUE e chiediamo di chiarire in che modalità fornirlo in quanto a pag. 25 è indicato caricamento in formato .xml, mentre a pag. 27 è indicato formato pdf."

R17. *Si precisa che il DGUE dovrà essere presentato in entrambi i formati. In particolare, si invita a seguire le indicazioni per la compilazione e la presentazione del DGUE riportate a pagina 27, paragrafo 15.1.1 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" del Disciplinare di gara.*

Milano, 04.09.2024

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso